

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI 11/03/2024

Il giorno 11 marzo 2024 alle ore 07.00 in prima convocazione e alle 19.00 in seconda convocazione è convocata presso la sede sociale l'Assemblea generale dei soci riunita in forma straordinaria per discutere e deliberare del seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica e adozione del nuovo Statuto Sociale

All'appello nominale risultano presenti n° soci: 9, presenti per delega: 1, assenti: 0.

Constatato il numero legale e la validità della convocazione, si dà inizio all'assemblea. Su proposta del Comandante/Presidente Giacomo Fiorese vengono indicati i soci Alessandro Lestan come presidente e Danjuel Jankovic come segretario. L'Assemblea approva per alzata di mano con voto unanime. Il presidente dell'Assemblea dà la parola al Comandante Giacomo Fiorese, che illustra i motivi della convocazione.

In data 25 gennaio 2024 veniva costituita dai soci fondatori l'Organizzazione di Volontariato denominata "CORPO POMPIERI VOLONTARI DEL CARSO – O.D.V.". L'Atto Costitutivo e lo Statuto venivano registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Trieste in data 31 gennaio 2024.

Seguiva, come disposto dal D.Lgs. 117/2017 art.11 comma 1, la richiesta di Iscrizione al R.U.N.T.S. effettuata in data 07 gennaio 2024. In data 26/02/2024 l'istanza veniva sospesa con segnalazione di due irregolarità che rendevano lo Statuto non conforme al D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.9 comma 3 del D.M. 106/2020 venivano assegnati 30 giorni di proroga per adeguare lo Statuto.

Viene fatto presente che è necessario deliberare le modifiche da apportare allo Statuto, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **abrogando il comma 7, art. 8 non conforme al D.Lgs.117/2017 e modificando il comma 12 art.10, aggiungendo al paragrafo le seguenti modifiche "l'Assemblea straordinaria" e "e la trasformazione"**, pena il diniego della pratica da parte degli Uffici Regionali ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990. Recepite quindi le osservazioni correttive indicate dall'Ufficio Regionale e sottolineato che il mancato adeguamento dello statuto comporta l'impossibilità di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione per tutto ciò che riguarda le attività socio operative e principalmente l'impossibilità di sottoscrivere convenzioni, presentare richieste o accedere a contributi pubblici, il presidente dell'Assemblea dà inizio alla lettura integrale degli articoli del nuovo Statuto. I soci, dopo aver ascoltato la lettura integrale del nuovo statuto e discusso liberamente, passano al voto per l'approvazione del punto 1 dell'Ordine del Giorno, per l'approvazione o il rigetto del nuovo statuto. Al termine delle votazioni l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci si esprime nel seguente modo:

SOCI aventi diritto al voto: 10.	Presenti: 9	Per delega: 1	Assenti: nessuno
FAVOREVOLI: 10	CONTRARI: nessuno		ASTENUTI: nessuno

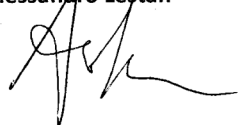
In base ai voti il nuovo statuto è approvato.

Non essendoci altre proposte o richieste all'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria dei soci è chiusa alle ore 20.30 del giorno 11 marzo 2024.

L'Assemblea demanda al Comandante di provvedere per l'immediata registrazione dell'Atto e di trasmettere copie conformi presso l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in ognialtra sede ove vi sia obbligo di deposito. Il presente verbale, unitamente al registro dei presenti in assemblea, è redatto e sottoscritto in triplice copia originale ed è composto da 1 pagine 1 facciata ed assieme al registro dei presenti è parte integrale del nuovo statuto.

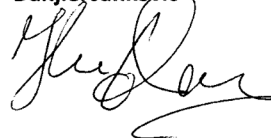
Trieste, 11 marzo 2024

Presidente dell'Assemblea
dell'Assemblea
Alessandro Lestan



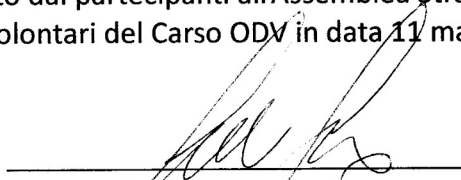
Segretario

Danjuel Jankovic



Letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti all'Assemblea Straordinaria
dei soci del Corpo Pompieri Volontari del Carso ODV in data 11 marzo 2024

Sig. Giacomo Fiorese



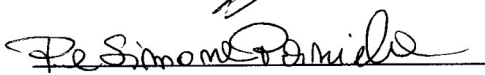
Sig.ra Sandra Cacciapuoti



Sig. Henrik Cauzer



Sig.ra Daniela De Simone



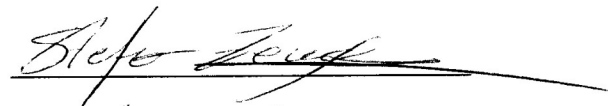
Sig.ra Giulio Lovini



Sig. Ronaldo De Santis



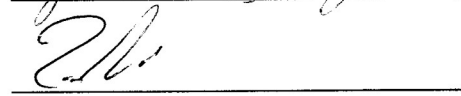
Sig. Stefano Zeugna



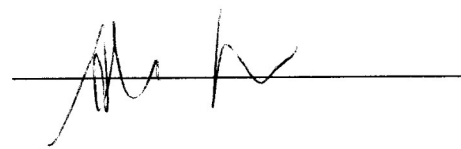
Sig. Jankovic Danjil



Sig. Zilli Alessandro



Sig. Lestan Alessandro



ADOZIONE NUOVO STATUTO SOCIALE in ottemperanza del D.Lgs.117/2017
Organizzazione di Volontariato
"Corpo Pompieri Volontari del Carso – ODV"

Art.1 – Denominazione sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.11 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, avente la seguente denominazione : "Corpo Pompieri Volontari del Carso – ODV"; in breve "CPV Carso – OBV" di seguito denominata "associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "ETS – Ente del Terzo settore" e diventerà "Corpo Pompieri Volontari del Carso ODV – ETS"
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste (TS). L'eventuale successivo cambio di sede nel medesimo Comune non comporterà variazioni dello Statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e sezioni in Italia e all'estero
5. L'Associazione ha durata illimitata.

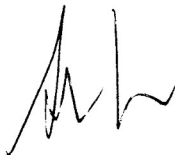
Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è retta e disciplinata secondo i principi della democraticità, della solidarietà sociale, della partecipazione attiva volontaristica, della trasparenza, della parità di genere, è apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale, preminentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera, in via esclusiva o principale, nei seguenti ambiti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della *legge 14 agosto 1991, n. 281*;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni.

Art. 3 – Finalità

L' Associazione persegue le seguenti finalità:

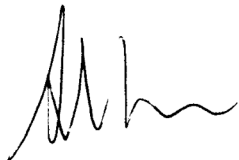
- Divulgare la cultura della Protezione Civile e della sicurezza sia in riferimento alla prevenzione e repressione degli incendi, sia promuovendo il soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenza e calamità naturali, che in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione.
- Promuovere per i propri associati l'informazione, la formazione e l'addestramento.



- Promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete e della collaborazione con enti istituzionali, pubblici e privati, per la sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione.

Art.4 -Attività

1. Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) **Protezione Civile:** fornire soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenze, calamità naturali o in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione, intervenire in via principale, ma non esclusiva, nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi e d'interfaccia; intervenire in caso di ricerca persone disperse, intervenire in ambito soccorso acquatico e salvaguardia dell'ambiente acquatico, utilizzare sistemi di pilotaggio remoto (UAS, SAPR, droni, ecc) al fine delle attività, intervenire in caso di emergenza, ovvero per le opportune esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi preposti all'intervento, realizzare attività coordinate con le Istituzioni Pubbliche per la sorveglianza prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione e/o l'ambiente, e/o per fornire il supporto tecnico/logistico in caso di eventi di particolare importanza non aventi finalità di soccorso e/o emergenza, attuare iniziative e servizi di supporto sociale, come la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità a favore della collettività, con particolare riguardo alle fasce fragili quali, in via indicativa e non esaustiva, persone anziane, diversamente abili e giovani; attività di safety e prevenzione incendio ed esodo in caso di emergenza.
 - b) **attività di formazione:** organizzare per enti (pubblici e privati), soggetti privati e per i propri associati corsi di formazione teorici e pratici, attività di addestramento, esercitazioni sia in ambito interno sia in collaborazione con altri enti specializzati in tali tematiche; organizzare seminari, convegni, incontri a tema nelle materie di competenza dell'associazione; prevedere, quando e ove possibile, lo svolgimento di tirocini, di stage, di servizio civile, nazionale ed europeo, e di servizio di volontariato europeo, sempre nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
 - c) **attività culturali:** organizzare occasioni di scambio e collaborazione sia tra i propri associati che con altri enti, pubblici e privati, che perseguano i medesimi scopi; realizzare attività e iniziative aperte alla popolazione così da sensibilizzare sul tema della sicurezza e divulgare la cultura della protezione civile; realizzare attività rivolte a bambini e ragazzi per sensibilizzare alla cultura della protezione civile, dell'antincendio boschivo e del rispetto ambientale.
 - d) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'associazione riconosce il Sindaco, competente per territorio, l'Autorità locale di Protezione Civile, la Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia quale organo coordinatore di riferimento, Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sistema Sanitario Regionale FVG, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Trieste, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, secondo previsione normativa vigente e sue successive modificazioni e integrazioni, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale Autorità competente per il soccorso tecnico urgente primario. La suddetta associazione, per quanto legalmente permesso, è strutturata sull'esempio

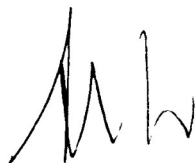



dei Corpi Volontari simili già presenti a livello nazionale, nelle regioni autonome e nelle province a statuto speciale.

3. Per il perseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o con privati e partecipare a pubblici appalti.
4. Ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività, l'associazione sarà libera di aderire a organismi locali, nazionali, internazionali, nonché collaborare con soggetti pubblici o privati, che ne condividano le finalità.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i., attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 s.m.i.
6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del 9 giugno 2022 contenente le relative Linee Guida e s.m.i.

Art. 5 -Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'associazione è aperta all'ammissione di tutti coloro che ne condividono gli scopi e s'impegnano a contribuire alla loro realizzazione senza alcuna limitazione in riferimento a condizioni economiche, discriminazioni di genere, religione o altra natura, non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote associative.
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, con le loro competenze e conoscenze.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Nel presente statuto si prevede la possibilità, su indicazione dell'Organo di amministrazione previa approvazione dell'Assemblea, di attribuire delle cariche di "socio onorario", agli associati che si sono distinti in operazioni particolari, che hanno acquisito meriti particolari, e che hanno dimostrato particolare dedizione



all'associazione fornendo un contributo costante e continuativo degli anni e/o di notevole valenza professionale ai fini associativi.

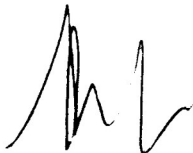
8. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
9. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 6 – Procedure di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art.7 - Diritti e Obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - Esercitare il proprio diritto in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, eleggere quindi gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
 - Frequentare i locali dell'associazione;



- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi associativi.
- Svolgere la propria attività come concordato.
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
- La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 8 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - Richiamo scritto.
 - Inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.
 - Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà




essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

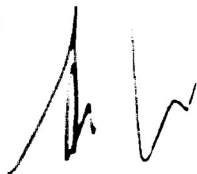
1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione.
3. Il Presidente.
4. L'Organo di Controllo.
5. Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art.10 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati che sono in regola con il versamento della quota associativa.
4. Ciascun associato ha un voto.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare non più di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione.
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo).
- c) approva i regolamenti interni.
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, le modifiche dello Statuto ex art.21 c.2 del Codice Civile e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ex art. 21 c.3 del Codice Civile.
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;



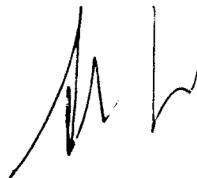
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
 - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017.
 - k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
 - l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di partecipazione in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. E' consentito l'intervento dell'associato all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria necessita della presenza di almeno 2 / 3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la trasformazione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati.

Art. 11 – Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2. E' composto da un numero di cinque soci che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Sono compiti in particolare del Consiglio Direttivo:

- a) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- b) Formulare i programmi di attività dell'associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- c) Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- d) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
- e) Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- f) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
- g) Redigere il Regolamento Associativo
- h) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- 5. I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
- 6. In caso di cessazione di un componente il Consiglio Direttivo prima della scadenza naturale della sua carica, subentrerà il primo dei non eletti in occasione della procedura per la nomina dell'organo di amministrazione. In caso di decadenza della maggioranza del Consiglio



Direttivo, l'Assemblea dovrà essere tempestivamente convocata per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

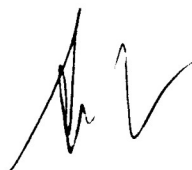
7. Tutti gli amministratori delle Organizzazioni di Volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Capi Squadra, così come definiti dall'art.20, comma 9 del presente Statuto, i quali potranno esprimersi sui punti all'ordine del giorno senza avere però diritto di voto.
10. E' ammessa la presenza alla riunione del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 c.c. in coerenza al combinato disposto dagli artt. 2370 c.c. e 24 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale delle Attività del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel c.6 art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

Il Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione è così composto:

- Presidente/Comandante
- Vice Presidente/Vice Comandante
- Segretario e Tesoriere
- 2 Consiglieri

Art. 12 – Presidente – Comandante

1. Il Presidente/Comandante rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio; compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente/Comandante è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente/Comandante dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza dell'Organo di Amministrazione, il Presidente/Comandante convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente/Comandante convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente/Vice Comandante sostituisce il Presidente/Comandante in ogni sua attribuzione ogniquale volta esso sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. In caso di cessazione del Presidente/Comandante prima della scadenza della carica, il Vice Presidente/Vice Comandante lo sostituirà fino a nuova nomina; sarà possibile procedere con elezione diretta del nuovo Presidente/Comandante tra i componenti dell'Organo di Amministrazione o in assenza di candidati, mediante nuova elezione assembleare separata da quella dei restanti componenti in carica.
8. Il Presidente/Comandante assume il comando di tutti gli interventi in conformità delle disposizioni normative e dei regolamenti relativi alla Protezione Civile, rappresenta il Corpo Volontario e ne cura l'amministrazione, rispondendo nelle attività, agli organi preposti. In sua assenza la funzione verrà svolta secondo regolamento interno.
9. Il Presidente/Comandante nomina i Capi Squadra



Art.13 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.14 – Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali beni, ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 – Divieto distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.17 – Risorse economiche

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, erogazioni liberali da associati e terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore, come previsto dall'art.33 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Art.18 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1 gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è redatto nei casi e nei modi previsti dagli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. secondo quanto approvato dall'Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, quindi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, nei casi previsti, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.19 - Libri

1. Oltre alle scritture contabili previste negli art. 13, 14 e 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione è tenuta a tenere i seguenti libri:
 - a) Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione



- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, quando nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.
 - e) Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità seguenti: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta per appuntamento.

Art.20 – Volontari

- 1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, purché non superino i limiti imposti dall'art.17 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.
- 4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla *legge 21 marzo 2001, n. 74*
- 7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.
- 8. Il Corpo volontario viene organizzato in base al grado di appartenenza definito dal più alto al più basso:
 - a) Presidente/Comandante
 - b) VicePresidente/ViceComandante
 - c) Caposquadra
 - d) Volontario

Art. 21 – Lavoratori

- 1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 2. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 s.m.i. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente/Comandante dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente/Comandante presso la sede dell'associazione.

Art.23 – Estinzione e, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

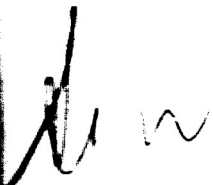
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto revisto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore) comprese successive modifiche e integrazioni e, ove compatibile, dal Codice Civile.

Trieste, 11/03/2024





Giacomo
Fiorese
12.03.2024
11:32:42
GMT+01:00



VALGANO

Con

11/03/2024

originale dell'atto registrato il 11/03/2024

per 310

11/03/2024

12/03/2024

DIREZIONE PROVINCIALE
IL DIRETTORE FELLE
IL UNIONARIO
GIUSEPPE LO VERDE

Vol